

REGIONE LOMBARDIA

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'INTERO TERRITORIO DEI COMUNE DI GRAVEDONA, ESCLUSA LA ZONA INDUSTRIALE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI;

VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 3 DICEMBRE 1975;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.616 DEL 24 LUGLIO 1977;

ESAMINATI GLI ATTI;

CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 13 NOVEMBRE 1974, HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE LOCALITÀ DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRA CITATA, L'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI GRAVEDONA (ESCLUSA LA ZONA INDUSTRIALE QUALE RISULTA DAL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE) AD ESTENSIONE DI PRECEDENTE VINCOLO DI SEGUITO CITATO;

CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PREDETTA LEGGE ALL'ALBO DEL COMUNE DI GRAVEDONA;

VISTE LE OPPOSIZIONI PRESENTATE A TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO, DA PARTE DEL COMUNE DI GRAVEDONA E DELLA COMUNITÀ MONTANA 'ALTO LARIO OCCIDENTALE';

RITENUTO CHE DETTE OPPOSIZIONI DEBBANO ESSERE RESPINTE PER I SEGUENTI MOTIVI: IL CONSIGLIO COMUNALE SI OPPONE AL VINCOLO DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE RITENENDO CHE AVREBBE UN EFFETTO NEGATIVO SULLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DELLE POPOLAZIONI LOCALI, RIDUCENDO ULTERIORMENTE LE GIÀ SCARSE POSSIBILITÀ DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E ABITATIVI. SI RISPONDE CHE IL PROVVEDIMENTO DI VINCOLO NON COMPORTA LA PROIBIZIONE ASSOLUTA DI COSTRUIRE, MA SOLAMENTE L'OBBLIGO DI PRESENTARE I PROGETTI CHE SI VOGLIONO ESEGUIRE NELLA ZONA AFFINCHÉ LE OPERE SI ADEGUINO ALLE CARATTERISTICHE PANORAMICHE DEI LUOGHI; LA STESSA RISPOSTA SI PUÒ DARE ALLA OPPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA, OSSERVANDO CHE IL VINCOLO NON COMPROMETTE LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMUNITARIA;

CONSIDERATO CHE IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBBLIGO DA PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO, DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITÀ VINCOLATA, DI PRESENTARE ALL'ASSESSORATO URBANISTICA, SERVIZIO BENI AMBIENTALI, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA LOCALITÀ STESSA;

RICONOSCIUTO CHE LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHÉ PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE PAESAGGISTICO; INFATTI IL TERRITORIO DI GRAVEDONA COME QUELLO DEI VICINI COMUNI GIÀ PARZIALMENTE SOTTOPOSTI A TUTELA (DECRETO MINISTERIALE 16 AGOSTO 1955, GAZZETTA UFFICIALE N. 200 DEL 31 AGOSTO 1955: 'FASCIA COSTIERA COMPRESA TRA LA STRADA REGINA E IL LAGO DI COMO'), RAPPRESENTA UNA ZONA OMOGENEA DI GRANDE RILIEVO PER LE CARATTERISTICHE OROGRAFICHE DOVUTE A DEGRADAZIONE METEORICA NELLE PARTI PIÙ ALTE, E, NELLE

VALLI, ALL'AZIONE DI GHIACCIAI ALLOCTONI DI ORIGINE ALPINA.

**LE BELLEZZE NATURALI DEI LUOGHI E I VALORI ESPRESSI DOVUTI ALL'INTERVENTO DELL'UOMO, RILEVABILI
NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO E NEI NUCLEI SPARSI DI VECCHIE CASE TIPICHE, RISULTANO
ARMONIOSAMENTE FUSI IN COMPLESSI DI COSE IMMOBILI AVENTI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE,
GODIBILI DALLE STRADE E DAI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO;**

**VISTI I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 320 DEL 21 APRILE 1978 E N. 597 DEL 9
OTTOBRE 1978 CON I QUALI VIENE DELEGATO L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA A FIRMARE ATTI DI
COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CITATA LEGGE
1497;**

DECRETA:

ART. I

LA ZONA COSTITUITA DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRAVEDONA (CONFINANTE A NORD CON I COMUNI DI DOMASO, PEGLIO E DOSSO DEL LIRO ,
AD EST CON IL COMUNE DI DOMASO E IL LAGO DI COMO,
A SUD E A OVEST CON IL COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO), ESCLUDENDO LA ZONA DESTINATA, DALLO STRUMENTO URBANISTICO OGGI VIGENTE, AD INSEDIAMENTI INDUSTRIALI HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ART. 1, N. 3) E N. 4) ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA.

ART. II

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, NONCHÉ NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI COMO. IL SINDACO DEL COMUNE DI GRAVEDONA PROVVEDERÀ ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE, ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, ED IL COMUNE STESSO TERRÀ A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA. LA REGIONE LOMBARDIA COMUNICHERÀ AL MINISTERO PER I BENI AMBIENTALI E CULTURALI IL PRESENTE DECRETO, NONCHÉ LA DATA DELL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALL'ALBO DEL COMUNE. AVVERSO IL PRESENTE DECRETO I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI COMUNQUE INTERESSATI ALLA SOPRADESCRITTA ZONA HANNO FACOLTÀ DI RICORRERE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.

MILANO , ADDI' 23 FEBBRAIO 1979

G.U. N. 152 (5 GIUGNO 1979)

RITORNA ALL'INDICE DECRETI MINISTERIALI LEGGE 1497/39

